

MINISTERO DELLE FINANZE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 26 aprile 1983, n. 130

Legge 14 maggio 1981, n. 219

ART.15 DELLA LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 (LEGGE FINANZIARIA 1983)

Maggiori detrazioni I.V.A. di cui all'art.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633

La somma di L.300.000.000.000 stanziata sul capitolo 3981 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1985 in conto dei residui 1983, non è stata utilizzata in quanto non è noto l'ammontare delle detrazioni I.V.A. operate dai contribuenti nelle dichiarazioni presentate a marzo 1984 per l'anno 1983, ancora da elaborare da parte dell'Anagrafe Tributaria.

Comunque, entro l'anno sarà sicuramente effettuata l'elaborazione di dette dichiarazioni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART.3 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981, N.75, RELATIVO A "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981".

Riparazione dei beni demaniali e patrimoniali rimasti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

In relazione al disposto dell'art.3 della legge 14 maggio 1981, n.219, il C.I.P.E. ha assegnato a questo Ministero, per le finalità indicate nella legge medesima, le somme di L.102.000.000, per l'anno 1981, e L.75.000.000, per l'anno 1982, che sono state imputate al capitolo 4302.

Attualmente tale capitolo opera soltanto per la gestione dei residui, ammontanti a L.43.393.830 al 31 dicembre 1984.

A tutto il 30 giugno 1985, non è stata impegnata alcuna somma.

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI**Direzione Generale per l'Attuazione della P.E.**

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo

(art.9 legge 281/70)

1.1. Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153

Legge 10 maggio 1976, n. 352

Legge 1 luglio 1977, n. 403

Legge 27 dicembre 1977, n. 984

Legge 20 ottobre 1978, n. 674

Legge 26 aprile 1983, n.131

1.2. Edilizia scolastica

Legge 5 agosto 1975, n. 412

1.3. Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n.261

Legge 11 novembre 1982, n.828

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n.833

3. Idrovie

Legge 26 febbraio 1982, n.53

4. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n.219

5. Rifinanziamento legge proterremotati 219/81

Legge 18 aprile 1984, n.80

6. Fondo investimenti ed occupazione 1982 (vari)

Legge 7 agosto 1982, n.526, art. 56

7. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Legge 26 aprile 1983, n.130, art. 21
8. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37
9. Fondo Investimenti ed occupazione 1985 (vari)
Legge 22 dicembre 1984, n.887, art. 12
10. Interventi per eventi calamitosi ad Ancona
Legge 2 maggio 1983, n.156, art.2

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1985, comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art.9 L.281/70), per l'importo di lire 2.371,7 miliardi.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il Servizio sanitario nazionale (art.51, L.833/78) per l'importo di lire 1.160 miliardi
3. Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili (legge 99/85), per l'importo di lire 75 miliardi.
4. Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (legge 219/81), per l'importo di lire 1.950 miliardi.
5. Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (legge 80/84, di rifinanziamento della legge 219/81, art.3), per l'importo di lire 150 miliardi.
6. Fondo investimenti ed occupazione 1982 - Investimenti di competenza regionale (legge 526/82, art.56) - Smaltimento residui per lire 293,7 miliardi.
7. Fondo investimenti ed occupazione 1983 - Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 130/83, art.21) - Smaltimento residui complessivi per lire 1.118 miliardi.
8. Fondo investimenti ed occupazione 1984 - Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 730/83, art.37) per l'importo complessivo di lire 1.705 miliardi.
9. Fondo investimenti ed occupazione 1985 - Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 887/84, art.12), per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi.
10. Fondo per contributi alle Marche per movimenti franosi ad Ancona (art.2 legge 156/83), per l'importo di lire 40 miliardi.

1. ART. 9 DELLA LEGGE 281/70**Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo**

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1985, come segue:

- a) dall'importo di lire 744 mld (ridotto a lire 655,4 mld con decreto del Tesoro, per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende di Trasporto), relativo alla quota indistinta del Fondo programmi regionali di sviluppo, determinata dalla legge d'approvazione del bilancio dello Stato, per il 1985, in attesa del varo della nuova legge sulla finanza regionale, attualmente in fase di definizione, sostitutiva della decaduta legge 356/76.
- b) dall'incremento al Fondo programmi regionali di sviluppo, previsto dall'art. 129- 2° comma- del D.P.R. 616/77;
- c) dalle ulteriori quote con vincolo di destinazione, pure afferenti al Fondo, ex art. 9 legge 281/70.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del Fondo ex art.9 sono le Regioni (ad esclusione di quella del Trentino Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le Province autonome di Trento e Bolzano), nonché le Comunità montane, destinatarie delle risorse finanziarie ex artt. 16 e 16 bis della legge sulla finanza locale 131/83.

I criteri di ripartizione - tra le Regioni e Province autonome - sono attualmente determinati dal CIPE, con propria delibera, sentita la Commissione Interregionale, di cui all'art. 13 della legge 281/70.

L'incremento del Fondo programmi regionali di sviluppo, di cui alla lett.b), per il corrente esercizio 1985, ammonta complessivamente a lire 236,7 mld, secondo la determinazione stabilita dalla legge di bilancio 888/84, per il 1985.

L'ammontare complessivo delle ulteriori quote, pure afferenti al Fondo ex art. 9, di cui al punto c), è di lire 1.479,6 mld.

Gli incrementi comprendono anche stanziamenti relativi a normative di contenuto particolare, che vengono fatti confluire con decreti ministeriali del Tesoro.

L'articolazione dell'incremento del Fondo programmi regionali di sviluppo e delle altre ulteriori quote, per settori organici di intervento regionale, è la seguente:

1.1. AGRICOLTURA**LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153****Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.**

Autorizza una spesa complessiva di lire 566,6 mld, ripartita nell'arco pluriennale dal 1974 al 1981.

La disponibilità di lire 25 mld, relativa al limite d'impegno 1978 - ex art. 6, lett.a) - è stata impegnata nel corso del 1979 e le singole quote regionali sono state effettivamente accreditate alle Regioni nel corso dell'esercizio 1980.

Nell'esercizio 1979, è stata soltanto impegnata la seconda annualità del predetto limite d'impegno 1978, mentre si è potuto provvedere, nel corso del 1980, al relativo pagamento.

Rimangono da erogare alle Regioni le annualità 1978 e 1979, relative ai pregressi limiti d'impegno, compresi dal 1974 al 1977 - art.6, lett.a)- dei quali sono state erogate dal MAF, a suo tempo, solo le prime rate.

Tali annualità, poste a carico del Ministero del Bilancio e Programmazione Economica, a partire dal 1978, ammontano a lire 70 mld. La loro erogazione potrà aver luogo, ovviamente, solo allorquando il MAF erogherà le annualità dei limiti d'impegno 1974/75/76/77.

Della somma autorizzata per il 1980, da trasferire, pure a cura del Ministero del Bilancio, per un importo complessivo di lire 95,8 mld, è stata impegnata, nel corso del 1980, solo la quota di lire 800 milioni, di cui all'art. 6, lett.c), erogata nei primi mesi del 1982.

La disponibilità di lire 95 mld, relativa alle annualità 1980 dei limiti d'impegno, è stata solo impegnata nel 1981.

A partire dal 1981 e fino al 1993, rimane, salvo nuove disposizioni di legge, solo la somma di lire 95 mld, per il pagamento alle Regioni delle annualità dei limiti d'impegno predetti (art.6 - lett.a - della Legge 153/75).

All'erogazione di tali disponibilità si provvederà sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno di ciascuna Regione e Provincia autonoma, così come disposto con delibera CIPE 11 dicembre 1980.

La disponibilità di lire 95 mld, per ciascuna delle annualità dal

1981 al 1985 dei limiti d'impegno pregressi, è stata già impegnata nel corso dei relativi esercizi finanziari.

A tutto il 30 giugno 1985, si è provveduto ad emettere, a favore delle sole Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana, che hanno provveduto ad inviare la documentazione richiesta, titoli di spesa, per l'importo complessivo di lire 86,1 mld, a valere sulle annualità dal 1978 al 1984 dei pregressi limiti d'impegno

Alla data del 31 dicembre 1984, inoltre, sono state accertate ulteriori perenzioni per lire 58,5 mld, di provenienza 1979.

Infine, poichè le annualità in discorso coprono un arco ventennale, se non vi saranno modifiche, recate, negli anni a venire, dalla legge finanziaria, le autorizzazioni di spesa a carico del Fondo regionale di sviluppo, saranno, rispettivamente, di lire:

- 85 mld, nel 1994 (95 meno 10);
- 70 mld, nel 1995 (95 meno 10 e meno 15);
- 50 mld, nel 1996 (95 meno 10, meno 15 e meno 20);
- 25 mld, nel 1997 (95 meno 10, meno 15, meno 20 e meno 25).

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Viene autorizzata, con l'art. 15, una spesa complessiva di lire 326,6 mld, ripartita negli anni dal 1976 al 1980.

Fino al 1977, le relative disponibilità iscritte in bilancio sono state erogate dal MAF.

Dal 1978, è subentrato il Ministero del Bilancio e P.E., che, nel 1979, ha impegnato la disponibilità di lire 86,9 mld, autorizzata per lo stesso esercizio finanziario. Tale somma è stata erogata nel 1980.

Relativamente allo stanziamento di bilancio per il 1980, per l'importo di lire 88,4 mld, nel corso del 1980 è stata impegnata la quota di lire 82,4 mld, della quale, per le limitate disponibilità di cassa nel 1981, si è potuto erogare solo un acconto di lire 40,7 mld. La residua disponibilità impegnata di lire 41,7 mld è stata erogata nei primi mesi del 1982.

Per le disponibilità relative ai limiti d'impegno, di cui agli artt. 10, lett.a) e 15, lett.c) - pari, complessivamente a lire 6 mld - con delibera CIPE dell'11 dicembre 1980, si è disposto che le erogazioni

avvengano sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione. Così, come per i limiti d'impegno della legge 153/75, anche per questi non si può procedere all'erogazione automatica delle annualità (sono stati impegnati nel 1981).

Per il 1981, viene stanziata la somma complessiva di lire 27,5 mld, impegnata nel medesimo anno, suddivisa in lire:

- 19 mld, relativi a disponibilità residuali, recati dalla legge per il decorso esercizio 1978;
- 8,5 mld, relativi all'annualità 1981 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980.

Nei primi mesi del 1982, si è provveduto ad erogare solo l'importo di lire 19 mld.

Dall'esercizio 1982 in poi, rimane soltanto lo stanziamento di lire 8,5 mld, relativo ai sopracitati limiti d'impegno pregressi. Detta disponibilità di lire 8,5 mld, per ciascuna delle annualità dal 1982 al 1985 dei pregressi limiti d'impegno, è stata impegnata nel corso dei relativi esercizi finanziari.

A tutto il 30 giugno 1985, è stato emesso, a favore delle sole Regioni Emilia Romagna e Piemonte - le quali hanno provveduto ad inviare la documentazione richiesta - l'importo complessivo di lire 730,6 milioni, a valere sulle annualità 1980/81/82/83/84 dei pregressi limiti d'impegno.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 403 (Legge Marcora)

ART. 1

Al 1° comma dell'art. 1 è previsto un incremento del Fondo regionale di sviluppo di lire 330 mld nel 1977 e di lire 300 mld per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981. La somma di lire 300 mld, relativa al 1979, è stata impegnata nello stesso anno ed accreditata alle Regioni nel corso del 1980.

La disponibilità 1980, pari a lire 300 mld, è stata impegnata nel 1980 ed accreditata alle Regioni nel 1981.

Per quanto concerne la disponibilità di lire 300 mld per il 1981, è intervenuto l'art. 28 della legge finanziaria 119/81, che eleva le citate disponibilità per il 1981 a lire 450 mld; inoltre, tale legge stanZIA, per gli esercizi 1982 e 1983, rispettivamente, le somme di lire

550 mld e di lire 650 mld. Successivamente, però, gli artt. 2 e 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 677, riducono l'importo per il 1981 da lire 450 mld a lire 197,1 mld, operando una decurtazione articolata rispettivamente per le quote spettanti alle Regioni a statuto ordinario e speciale. Tale disponibilità di lire 197,1 mld è stata impegnata nel 1981 ed erogata nei primi mesi del 1982.

Lo stanziamento 1982 di lire 550 mld è stato impegnato nel medesimo esercizio ed erogato nei primi mesi del 1983.

Sul soprarichiamato stanziamento 1983 di lire 650 mld, la legge finanziaria 1983 ha disposto lo slittamento al 1984 dell'importo di lire 150 mld, impegnato ed erogato nei primi mesi del 1984.

In bilancio 1983, pertanto, è stato iscritto l'importo di lire 500 mld, impegnato ed erogato nel corso dell'esercizio 1983.

ART. 2

Reca un limite d'impegno, per il 1977, pari a lire 30 mld.

All'erogazione della prima annualità ha provveduto il MAF, mentre, per quelle successive - confluite nel Fondo programmi regionali di sviluppo - si è provveduto agli automatici accreditamenti alle Regioni e Province autonome fino all'annualità 1980.

L'annualità 1981, invece, è stata impegnata e non erogata automaticamente, poichè il CIPE ha deciso di condizionare l'erogazione delle annualità future alla presentazione della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione, in quanto l'art. 2 della legge 403/77 si ricollega alla medesima normativa, di cui alle leggi 153/75 e 352/76.

Anche le annualità 1982/83/84/85 sono state impegnate nel corso dei relativi esercizi finanziari.

A tutt'oggi, si è provveduto ad erogare solo l'importo complessivo di lire 43,569 mld a favore delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Basilicata e Sicilia, a titolo di annualità 1981/1982/1983 e 1984.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984 (Quadrifoglio)

Autorizza una spesa complessiva di lire 6.970 mld, ripartita tra gli anni dal 1978 al 1987.

L'art. 17 dispone che le somme destinate al finanziamento dei settori potranno essere variate annualmente, in aumento o in diminuzio-

ne, dal CIPAA e che, in sede di riparto dei finanziamenti, saranno determinate le somme da iscriversi in aumento al Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge 281/70.

Relativamente al 1979, le disponibilità finanziarie quantificate dal CIPAA ammontano a lire 316,035 mld e sono state impegnate nel corso del 1979 ed accreditate alle Regioni nel 1980.

Per quanto riguarda la competenza autorizzata per il 1980 - pari a lire 845,461 mld - una quota parte di lire 733,9 mld è stata erogata nel 1981. Il restante importo di lire 111,561 mld è stato impegnato nel 1982 ed erogato nei primi mesi del 1983.

La competenza autorizzata per il 1981 di lire 766,446 mld è stata impegnata nel medesimo esercizio. Nel 1982 sono stati erogati due acconti, complessivamente pari a lire 618.911.489.160; nel corso dei primi mesi del 1983, è stato erogato il conguaglio di lire 147.534.510.840.

Lo stanziamento 1982 di lire 590,416 mld è stato impegnato nel medesimo esercizio ed erogato nei primi mesi del 1983.

Per l'esercizio 1983, la competenza è di lire 1.053,980 mld, impegnata il 10 dicembre 1983.

Il 5 aprile 1984 è stato annullato l'impegno di lire 51,558 mld, relativo a quote di devoluzione, già impegnate a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la Corte Costituzionale ha sentenziato l'incostituzionalità della legge quadrifoglio.

In data 15 novembre 1984, per determinazione di ordine politico, d'intesa con ilMAF, l'importo di lire 51,558 mld è stato nuovamente impegnato, nelle more di una ridefinizione legislativa delle attribuzioni. L'impegno parziale di lire 1.002,422 mld è stato erogato nel 1984. L'importo reimpegnato di lire 51,558 mld è stato erogato nei primi mesi del corrente esercizio 1985.

Per l'esercizio 1984, viene stanziato l'importo complessivo di lire 1.229,587 mld, del quale, nel corso del medesimo esercizio, viene impegnata la somma complessiva di lire 1.103,301. Su tale somma impegnata, nel medesimo esercizio 1984, è stato erogato un acconto complessivo di lire 569,520 mld. Il conguaglio di lire 533,781 mld è stato erogato nei primi mesi del 1985.

Il residuo importo non impegnato di lire 126,286 mld corrisponde alla quota di devoluzione non ancora trasferita alla Regione Sicilia,

poichè la medesima ha provveduto a trasmettere solo di recente al CIPAA il previsto programma speciale agricolo, ex art.16 - 1° comma - della legge 194/84.

Per il corrente esercizio 1985, l'art. 18 della legge finanziaria 887/84 autorizza, per le finalità ex leggi 984/77 e 403/77 -art. 1 -, la spesa di lire 1.300 mld, impegnata ed erogata nel corso dei primi sette mesi del medesimo esercizio.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

Integra il regolamento delle Comunità europee n. 1360/78.

Agli artt. 9- 2° comma -, 10 - 1° comma - della legge, viene autorizzata una spesa, rispettivamente, di lire 70 mld, ripartita in ragione di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984 e di lire 6 mld, ripartita in ragione di lire 1 mld per ciascuno degli anni dal 1979 al 1984.

Le somme da assegnare alle Regioni ammontano, cumulativamente, per gli esercizi 1978/79/80/81/82 a lire 54 mld, tutti impegnati nel corso del 1982. Su tali assegnazioni complessive, nel corso del 1983, è stato erogato un acconto di lire 40,419 mld a favore delle sole Regioni, che hanno provveduto agli adempimenti della normativa della legge 674/78.

Nel corso dei primi mesi del 1985, è stato erogato l'ulteriore acconto complessivo di lire 6.841.200.000.

Sono state registrate perenzioni, di provenienza 1978/1979, pari, rispettivamente, a lire 2,5 mld e a lire 2,8 mld.

Lo stanziamento 1983 è di lire 1 mld, recato dall'art.10, in quanto l'importo di lire 10 mld - recato, per il 1983, dall'art. 9 - è stato fatto slittare all'85, con legge finanziarie 1983.

Lo stanziamento 1984, invece, è di lire 11 mld.

Sugli stanziamenti 1983/1984, rispettivamente, di lire 1 e 11 mld (impegnati nel corso del 1984), sono state accreditate, nei primi mesi del 1985, alle Regioni in regola con l'applicazione della normativa, complessive lire 11,469.720 mld. Lo stanziamento di lire 10 mld, slittato all'85, deve ancora essere ripartito dal CIPAA.

LEGGE 26 APRILE 1983, N. 131, ART. 16**Disposizioni integrative della legge 93/81, recante provvedimenti per lo sviluppo della montagna**

La legge 93/81 viene rifinanziata, per il 1983, di lire 120 mld dallo art. 16 del D.L. 55/83, convertito nella legge sulla finanza locale 131/83.

Tale stanziamento 1983, inoltre, è integrato del 13% con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per il 1984.

Per gli anni 1984 e 1985, è autorizzato - ai sensi dell'art. 16 bis - un contributo pari a quello spettante per il 1983, integrato del tasso programmato d'inflazione.

Nel corso del 1983, si è provveduto ad impegnare ed erogare - sull'autorizzazione 1983 di lire 120 mld - l'importo di lire 95 mld, da devolvere alle Regioni, nonché ad impegnare l'importo complessivo di lire 20,213 mld, da devolvere direttamente alle Comunità montane, per spese di gestione.

Nel corso del 1984, sono stati predisposti impegni - a titolo di conguaglio - per complessive lire 4,650 mld e lire 0,137 mld, da devolvere, rispettivamente, a favore delle Regioni, per spese d'investimento, e a favore delle Comunità montane, per spese di gestione.

Le spettanze di devoluzione 1983 delle Regioni, per complessive lire 99,650 mld, sono già state accreditate per l'effettuazione dei rispettivi interventi d'investimento.

Nel corso del 1984, è stato impegnato anche lo stanziamento 1984 di lire 164,760 mld, di cui lire 27,929 mld da devolvere alle Comunità montane, per spese di gestione, e lire 136,831 mld, da devolvere alle Regioni, per spese d'investimento. L'importo di lire 136,831 mld è stato accreditato alle Regioni nel corso del 1984.

Nel corso dei primi mesi del 1985, è stato impegnato lo stanziamento 1985, pari a lire 159,6 mld, di cui lire 27 mld da devolvere alle Comunità montane, per spese di gestione, e lire 132,5 mld da devolvere alle Regioni, per spese d'investimento. L'importo di lire 132,5 mld è già stato accreditato alle Regioni nei primi mesi del 1985.

Per quanto attiene al trasferimento alle Comunità montane delle risorse per spese di gestione, nel corso del 1984 si è registrata una certa vischiosità nell'iter procedurale, dovuta in parte alla difficoltà di quantificazione delle relative quote, da effettuarsi sulla base

dei relativi dati demografici, in parte all'incertezza circa gli accreditamenti da effettuare sulle contabilità speciali, causata soprattutto dal ritardo con cui pervenivano i dati di bilancio richiesti alle Comunità montane. A tali difficoltà si sono aggiunti gli inconvenienti derivanti dalla travagliata vicenda dell'approvazione della legge istitutiva della Tesoreria unica. La situazione si è recentemente stabilizzata e così, a tutto il 30 giugno 1985, alle Comunità montane sono state accreditate risorse finanziarie complessivamente pari a lire 15,2 mld, lire 23,8 mld e lire 13,7 mld, relative, rispettivamente, alle spettanze di devoluzione 1983, 1984 e 1985.

1.2. LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412

Norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento

L'art. 2 prevedeva che gli interventi in materia di edilizia scolastica fossero attuati sulla base di due programmi triennali, riferiti, rispettivamente, agli anni 1975/76/77 e 1978/79/80.

L'autorizzazione di spesa complessiva, per la realizzazione dei due programmi in discorso, era di lire 1.850 mld.

Per la copertura finanziaria del 1° programma triennale, è stato a suo tempo approvato, con decreto dei Ministri dei LL.PP. e della P.I., il piano contenente la ripartizione - tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - di un ammontare complessivo di lire 775,2 mld, distribuito nell'arco temporale 1975/78 (lire 19,011.411 mld per il 1975, lire 198,455.856 mld per il 1976, lire 242,492.493 mld per il 1977 e lire 315,240.240 mld per il 1978).

Successivamente, per la copertura finanziaria del 2° programma, è stato altresì approvato - con decreto sempre a cura dei Ministri dei Lavori Pubblici e P.I. - il piano di riparto, per un ammontare complessivo di lire 1.026 mld, distribuito nel periodo 1978/82 (lire 73,285.714 mld per il 1978, lire 293,142.857^{mld} per il 1979, lire 342 mld per il 1980, lire 293,142.857^{mld} per il 1981 e lire 24,428.572 mld per il 1982).

A partire dal 1978, la competenza all'erogazione delle quote di devoluzione regionali, con l'esclusione di quelle relative alle Regioni a statuto speciale, è passata, come noto, ai sensi del D.P.R. 616/77, al Ministero del Bilancio e P.E., il quale ha provveduto a trasferire alle Regioni a statuto ordinario le disponibilità relative all'anticipo del 5% (previsto dall'art. 6) delle assegnazioni per gli anni 1978/1979/1980/1981 e 1982. Trattasi di importi, rispettivamente, pari a lire

321,738 mld; a lire 234,501 mld; a lire 273,585 mld; a lire 234,501 mld e a lire 19,542 mld.

In particolare, le disponibilità relative al 1978 sono articolate in due "tranches", delle quali la prima rientra nel 1° programma triennale 1975/77, mentre la seconda riguarda il 2° programma triennale 1978/80.

Le disponibilità finanziarie, relative agli anni dal 1978 al 1982, al netto dell'anticipo del 5% dei fondi stanziati per ciascuno dei medesimi esercizi, ammontano, complessivamente a circa lire 1.013,677 mld.

Delle disponibilità autorizzate dalla legge, alla data del 31.12.84, restano da gestire gli importi di lire 75,83 mld e di lire 8,92 mld, relativi alla coda finanziaria dell'esercizio 1982 ed ai residui pregressi.

Infine, nel periodo 1 gennaio 1985 - 30 giugno 1985, risultano essere stati impegnati ed erogati - sempre sulla base delle dichiarazioni regionali - gli importi, rispettivamente, di lire 3 mld e di lire 60 mld.

La legge finanziaria 887/84, per il 1985, all'art. 11 autorizza la spesa di lire 100 mld, a titolo di rifinanziamento della legge 412/75, per il completamento delle opere di edilizia scolastica nelle Regioni meridionali. Sono, al momento, in corso le relative procedure di trasferimento alle Regioni interessate.

1.3. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità

All'art. 3, si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld, a favore della Regione MARCHE, ripartito nel periodo 1972/1996.

All'erogazione delle disponibilità, a partire dall'esercizio 1978, provvede il Ministero del Bilancio.

Le disponibilità poste a carico del cap. 7081 ammontano complessivamente a lire 51,5 mld, a fronte delle quali, alla data del 31.12.84, sono state impegnate ed erogate lire 21 mld.

Lo stanziamento 1985 di lire 3 mld è già stato impegnato ed erogato.

LEGGE 828/82, ART. 21**Contributi alla Regione Marche**

Tale legge, all'art. 21-4° comma, mette a disposizione della regione MARCHE la somma di lire 5 mld, per il 1982, di lire 10 mld, per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990, e lire 15 mld per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi, di cui alla legge 734/72.

Lo stanziamento 1982 di lire 5 mld è stato impegnato ed erogato nel corso dei primi mesi del 1983.

Gli stanziamenti di lire 10 mld per ciascuno degli anni 1983 e 1984 sono stati impegnati ed erogati.

Lo stanziamento di lire 10 mld per il 1985 è stato impegnato ed erogato nel corso dei primi mesi del medesimo esercizio.

2. ART. 51 DELLA LEGGE 833/78**Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale**

La consistenza del Fondo sanitario per il 1980, stabilita in lire 446 mld, è stata ripartita dal CIPE (previo accantonamento di lire 46 mld, da destinare ai presìdi multizonali ad utenza interregionale), che ha individuato tre distinti settori di destinazione:

- a) Costruzione posti letto ospedalieri;
- b) Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico;
- c) Altri investimenti.

Più precisamente, la distribuzione settoriale della disponibilità di lire 400 mld, stabilita dal CIPE, è la seguente:

- lire 74,827 mld, per il settore a);
- lire 88,853 mld, per il settore b);
- lire 236,320 mld, per il settore c).

Nei primi due settori a) e b), l'erogazione è stata subordinata dal CIPE al frazionamento delle relative assegnazioni su base trimestrale. Le quote spettanti alle Regioni interessate - sui settori a) e b) - relativamente alle quattro trimestralità, per un importo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessivo di lire 163,680 mld, sono state regolarmente impegnate e pagate nel corso del 1980. Pertanto, l'importo complessivo delle disponibilità ancora da impegnare alla data del 31.12.80, sull'esercizio 1980, ammontava a lire 282,320 mld, suddiviso in lire 236,320 mld, per il citato settore c) e lire 46 mld, accantonati per i presidii multizonali.

Con delibera CIPE 24 aprile - 6 maggio 1981, venivano stabilite le quote di devoluzione sui residui 1980 e sulla competenza 1981. Per quanto attiene ai residui 1980, per la quota di lire 236,320 mld, destinata ad "altri investimenti", venivano riconfermati i criteri di ripartizione, stabiliti con la precedente delibera CIPE. Inoltre, con i medesimi criteri adottati per le quote dei 236,320 mld, venivano ripartiti altri 41 mld - sempre destinati ad "altri investimenti" - facenti parte dell'accantonamento di lire 46 mld. La residua disponibilità dell'accantonamento - pari a lire 5 mld - veniva destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali. L'assegnazione di queste quote doveva avvenire previo esame dei programmi di investimento, che ciascuna Regione doveva presentare.

Della disponibilità residua complessiva 1980 di lire 282,320 mld, lire 5,9 mld sono andati in economia, a causa del mancato invio, da parte delle Regioni Lazio e Molise, della rendicontazione richiesta dalla delibera CIPE 24 aprile - 6 maggio 1981.

Per quanto attiene alla competenza 1981, dallo stanziamento complessivo di lire 510 mld veniva scorporata la somma di lire 10 mld, da destinare agli Istituti zooprofilattici sperimentali. Inoltre, un'altra quota, pari a lire 76,240 mld, veniva destinata alla costruzione di posti letto ospedalieri. Pertanto, le disponibilità da destinare al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, da devolvere in quote trimestrali alle Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano, ammontavano a lire 423,760 mld. La competenza 1981 di lire 510 mld, alla data del 31.12.82, risultava già completamente impegnata ed erogata.

Per quanto concerne la competenza 1982 - sempre pari a lire 510 mld - alla data del 30 giugno 1984, risulta così ripartita:

- lire 423,760 mld, in quote trimestrali, per il rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio;
- lire 35,636 mld, per i posti letto ospedalieri;
- lire 46,944 mld agli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- lire 3,660 mld, per le finalità ex art. 1-6° comma- della legge 12/82.

Al 31.12.84, le disponibilità 1982 risultano essere interamente

accreditate alle Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano.

Per l'esercizio 1983, la legge di bilancio autorizza una spesa di lire 750 mld ed una cassa di lire 510 mld.

In applicazione della legge 156/83, recante provvidenze in favore di Ancona, colpita da movimenti franosi, con decreto del Ministro del Tesoro, viene istituito il cap. 7088, con un'autorizzazione, sia di competenza che di cassa, pari a lire 30 mld, che viene posta a carico delle sopracitate autorizzazioni del cap. 7082.

Lo stanziamento così risultante di lire 720 mld, alla data del 30 giugno 1984, è ripartito nel seguente modo:

- lire 600 mld come trimestralità;
- lire 40 mld, per il proseguimento dei programmi di costruzione di nuovi posti letto ospedalieri;
- lire 48,950 mld per gli Istituti di ricovero e cura;
- lire 21,050 mld per le attrezzature ospedaliere;
- lire 10 mld per gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Alla data del 30.6.85, sono ancora da erogare gli importi di lire 21,050 mld, per le attrezzature ospedaliere; di lire 7 mld, da devolvere alla Regione Marche, per gli Istituti di ricovero e cura per anziani di Ancona. Ciò poichè gli accreditamenti sono condizionati all'invio dei relativi programmi d'intervento.

Lo stanziamento 1984, sempre pari a lire 720 mld, alla data del 31 dicembre 1984, risulta così ripartito:

- lire 200 mld, per spese di mantenimento (impegnati come 1^a trimestralità);
- lire 420 mld, per investimenti d'innovazione (impegnati come acconto sulla 2^a- 3^a e 4^a trimestralità);
- lire 10 mld, per gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Dell'importo di lire 200 mld, per spese di mantenimento, la somma di lire 3,38 mld deve ancora essere erogata alla Regione Toscana, perchè non in regola con le rendicontazioni di spesa.

Gli importi di lire 420 mld e di lire 10 mld, rispettivamente, per investimenti d'innovazione e per trasferimenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, già sono stati accreditati alle Regioni interessate.

Pertanto, resta ancora da ripartire, a cura del CIPE, l'importo di lire 90 mld, da finalizzare agli investimenti di trasformazione.

Infine, per quanto attiene allo stanziamento 1985, pari a lire

1.160 mld, a tutt'oggi è stato ripartito dal CIPE e, quindi, impegnato solo l'importo di lire 350 mld, finalizzato a spese di mantenimento.

Dall'esercizio 1985 in poi, le erogazioni delle trimestralità delle spese di conto capitale verranno effettuate sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della Sanità, del Tesoro e del Bilancio, secondo quanto prescrive la nuova normativa al riguardo (legge finanziaria 1985).

3. LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 53

Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili - Opere idrauliche ad usi irrigui

La disponibilità complessiva di lire 230 mld, autorizzata dalla legge, comprende le autorizzazioni di spesa di lire 150 mld e di lire 80 mld, recate dall'art. 1, rispettivamente, lett. b) e d), della legge 53/82, di conversione del D.L. 789/81, da finalizzare per opere idrauliche e idrovie di competenza regionale. Più precisamente, l'articolazione temporale degli impieghi previsti dalla legge è la seguente:

- lire 10 mld, per il 1982, per opere idrauliche e di navigazione interna;
- lire 140 mld, per il 1983, per opere idrauliche e di navigazione interna.
- lire 80 mld, per il 1983, per opere idrauliche connesse a finalità agri cole di irrigazione.

La disponibilità di lire 10 mld, per il 1982, è stata impegnata ed erogata nel corso dei primi sei mesi del 1983.

Sulle disponibilità 1983, complessivamente ammontanti a lire 220 mld (autorizzate dalla legge), la legge finanziaria 130/83 ha operato uno slittamento di lire 20 mld all'esercizio 1984, con conseguente decurtazione dell'autorizzazione di spesa di lire 140 mld, che viene così ridotta a lire 120 mld, per il 1983.

Gli stanziamenti iscritti in bilancio 1983 di lire 120 mld (per opere idrauliche e navigazione interna) e di lire 80 mld (per opere idrauliche per usi irrigui), alla data del 30 giugno 1984, risultano impegnati ed erogati.

La disponibilità di lire 20 mld, slittata al 1984, è stata impegnata ed erogata nel medesimo esercizio.

La legge 7 marzo 1985, n. 99 rfinanzia le precedenti leggi scadute

per l'esecuzione delle opere idrauliche e vie navigabili, di competenza delle Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano, con un'autorizzazione di spesa di lire 75 mld. Tale autorizzazione di spesa forma oggetto di variazioni incrementali di un apposito capitolo di spesa del Ministero del Bilancio e viene ripartita secondo un piano concordato fra le Regioni, in sede di Commissione Interregionale e, successivamente, dal CIPE.

4. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Tale legge, all'art. 3, destina al risanamento ed allo sviluppo delle zone terremotate, nel triennio 1981/83, la somma complessiva di lire 8.000 mld, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Tale importo è destinato fino ad un massimo di lire:

- 700 mld, ad interventi statali nelle opere pubbliche;
- 900 mld, ad interventi nei settori di produzione (contributo alle imprese);
- 700 mld, a favore delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, sempre per interventi nei settori di produzione.

Il relativo cap. 7500 è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e P.E., con la dizione "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto...", mediante decreto del Ministro del Tesoro. In tale fondo non confluiscono i finanziamenti comunitari.

Con decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio, vengono stornate dal predetto fondo le somme da destinare alle Amministrazioni statali, mediante iscrizioni in appositi capitoli di spesa nello stato di previsione di ciascuna amministrazione.

Con decreti del Ministro del Bilancio, di concerto con il Ministro del Tesoro, vengono impegnate somme:

- alle Regioni CAMPANIA e BASILICATA (i conseguenti accreditamenti vengono effettuati mediante versamento in appositi conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria Centrale dello Stato);
- ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province delle predette Regioni (i conseguenti accreditamenti vengono effettuati mediante versamento in apposite contabilità speciali infruttifere, aperte

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presso le competenti sezioni di Tesoreria provinciali);
- ai Comuni interessati della provincia di Foggia (Regione PUGLIA),
mediante accreditamento sulle citate contabilità speciali.

Nel 1981, la somma destinata al fondo viene determinata in lire 2.000 mld.

Infine, all'art. 14, ultimo comma, della legge 219/81 - modificato dall'art. 2 del D.L. 333/81 - viene attribuita la possibilità al Commissario, che già gestisce fuori bilancio un apposito fondo, istituito presso il Tesoro, di indicare al CIPE ulteriori dotazioni, a valere sulle disponibilità della presente legge.

Dopo gli storni alle altre amministrazioni centrali, la consistenza del fondo 1981 è di lire 1.838,541 mld.

Dell'importo impegnato nel 1981, pari a lire 1.837,922 mld, al 31 dicembre 1983 risulta erogata la somma di lire 1.837,387 mld. Il restante importo di lire 535 milioni non è stato erogato, perchè assegnato ad alcuni Comuni, i quali, da successive verifiche, sono risultati non compresi dei D.P.C.M., che stabiliscono gli enti facenti parte delle zone terremotate; nel corso del 1983, è stato annullato il pari impegno già assunto di lire 535 milioni. La somma di lire 618.990.000 costituisce residuo di stanziamento, al quale va aggiunto il citato importo di lire 535 milioni. L'importo complessivo residuo di lire 1,154 mld, alla data del 31 dicembre 1984, costituisce economia di bilancio.

Gli impegni assunti sullo stanziamento 1981 riguardano i seguenti programmi e soggetti destinatari:

- programma "case sparse" - per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni rurali - per l'importo di lire 184,146 mld - le cui quote di devoluzione hanno interessato i soli Comuni delle Regioni Campania e Basilicata;
- 1° programma Regione Campania - per l'importo di lire 344 mld, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione medesima, le Province, i Comuni e le Comunità montane;
- 2° programma Regione Campania - per l'importo di lire 241 mld, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione stessa ed i soli Comuni;
- programma Regione Basilicata - per l'importo di lire 132,776.010 mld, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione medesima, le Province, i Comuni e le Comunità montane;
- programma Regione Puglia - per l'importo di lire 20 mld, le cui quote di devoluzione hanno interessato i soli Comuni;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

= il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile - per gli importi, rispettivamente, di lire 200 mld, 500 mld, 113 mld e 103 mld.

Come per l'esercizio 1981, anche per il 1982 è stato stanziato, secondo il dettato della legge, l'importo di lire 2.000 mld, successivamente ridotto a lire 1.354,925 mld, a seguito degli storni a favore delle altre Amministrazioni centrali interessate (Ministro per la Protezione Civile, Ministro per il Mezzogiorno, Ministero dei Beni Culturali, del Turismo e Spettacolo, Difesa, Tesoro, Finanze, Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione e Trasporti).

I risultati della gestione, relativa allo stanziamento 1982, sono i seguenti:

- **SOMME IMPEGNATE ALLE AMM.NI CENTRALI DI SETTORE:** lire 645,075 mld
- **IMPEGNI:** ammontano a lire 1.350 mld, a favore delle Regioni, Province, Comuni e Comunità montane (lire 212,760 mld, per il programma Basilicata; lire 826.845 mld, per il programma Campania; lire 10,395 mld, per il programma Puglia e lire 300 mld, per il Comune di Napoli).

Sulle somme impegnate, nel 1982 è stato accreditato soltanto l'acconto di lire 150 mld, a favore del Comune di Napoli, per interventi nell'edilizia abitativa privata. L'importo complessivo di lire 1.193 mld, a favore dei vari soggetti destinatari, è stato erogato nei primi sei mesi del 1983 ed il restante importo di lire 7 mld, da destinare all'edilizia scolastica comunale nella Regione Campania, è stato erogato nei primi mesi del 1984.

I RESIDUI DI STANZIAMENTO 1982 ammontano, pertanto, a lire 4,925 mld, così articolati:

- lire 4 mld, attribuiti al Ministro del Bilancio, che non ha ancora autorizzato la concessione "di contributi entro il limite complessivo di lire 20 mld ai consorzi promossi dalle Regioni...", per le facilitazioni in tema di credito bancario, ex art.26, legge 219/81;
- lire 925 milioni, finalizzati, provvisoriamente, ai servizi di segreteria del CIPE, ex art.63, legge 219/81;

Della competenza 1983, sempre pari a lire 2.000 mld, è stato stornato, a favore delle altre Amministrazioni centrali, l'importo complessivo di lire 672,842 mld.

Della disponibilità rimasta sul cap. 7500, pari a complessive lire 1.327,158 mld, il CIPE ha deliberato sull'importo complessivo di lire 1.297,439 mld (già impegnato), di cui:

- lire 219,578 mld, destinati al programma Basilicata;
- lire 1.068,036 mld, destinati al programma Campania;
- lire 9,825 mld, destinati al programma Puglia.

Nel 1983, sono stati accreditati acconti complessivamente pari a lire 488,613 mld; nei primi mesi dell'84, sono stati erogati conguaglio complessivamente pari a lire 808,826 mld.

La competenza 1984 sul cap. 7500 - dopo gli storni a favore delle Amministrazioni centrali interessate - è di lire 1.467,11 mld.

Di tale competenza rimasta sul capitolo, il CIPE ha ripartito un importo complessivo di lire 1.404,449 mld, a favore dei Comuni, Comunità montane, Province e Regioni, importo completamente impegnato ed erogato.

Lo stanziamento 1985 ammonta ad un importo di complessive lire 1.950 mld, di cui la disponibilità di lire 1.410,416 mld è già stata impegnata, per gli interventi a cura dei Comuni interessati delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia.

5. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Rifinanziamento della legge proterremotati 219/81

Tale legge proroga i termini ed accelera le procedure per l'applicazione della legge 219/81; inoltre, dispone rifinanziamenti del fondo di risanamento e ricostruzione ex art. 3, per interventi a favore della Regioni Campania e Basilicata.

Pertanto, con D.M. del Tesoro, è stato istituito il cap. 7089, con una dotazione di competenza 1984/85 pari, rispettivamente, a lire 50 mld e a lire 150 mld.

Alla data del 30 giugno 1985, il CIPE ancora deve deliberare, poichè le Regioni interessate non hanno predisposto i relativi programmi d'intervento.

6. LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526, ART. 56

Fondo investimenti ed occupazione 1982

Trattasi del fondo investimenti ed occupazione 1982. Gli interventi di competenza regionale ammontano a lire 543,7 mld.

Nell'esercizio 1983, si è provveduto ad impegnare i residui 1982, pari a lire 543,7mld, ed ad erogare, a favore della Cassa depositi e Prestiti, la corrispondente cassa autorizzata di lire 250 mld, sulla quale si potranno effettuare i pagamenti, secondo le modalità deliberate dal CIPE.

Nei primi mesi del 1984, è stato erogato il conguaglio di lire 293,7 mld.

Gli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali assommano a lire 326,3 mld.

Con D.M. del Tesoro, si è provveduto a stornare a capitoli di altre Amministrazioni le autorizzazioni di competenza e di cassa, rispettivamente, di lire 326,3 mld e di lire 150 mld.

7. LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130, ART. 21

Fondo investimenti ed occupazione 1983

Il fondo investimenti ed occupazione 1983, ex art. 21-1° comma della legge finanziaria 130/83, pari a lire 1.300 mld, dopo la decurtazione complessiva di lire 182 mld (disposta con D.L. 371/83), viene ridotto a lire 1.118 mld. Il relativo stanziamento viene disposto sul cap. 7504 della cat. XVI (somme non attribuibili) dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e P.E.

Parte dello stanziamento viene fatto confluire, con decreti ministeriali del Tesoro, sul cap. 7090 - cat. XII - del medesimo citato stato di previsione, per far fronte agli interventi di competenza regionale.

La restante parte dello stanziamento viene fatta confluire su capitoli delle Amministrazioni centrali interessate, per far fronte agli interventi di propria competenza.

Inoltre, in aggiunta all'autorizzazione di spesa, di cui al soprarichiamato 1° comma, lo stesso art. 21, al 5° comma, autorizza il ricorso alla B.E.F., per il cofinanziamento dei progetti, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 mld.

Il CIPE ha approvato progetti per complessive lire 2.013,523 mld,

di cui lire 896,030 mld trovano copertura col ricorso a mutui B.E.I. e lire 1.117,493 mld trovano copertura con finanziamenti diretti statali.

A conclusione delle istruttorie B.E.I., il finanziamento dei progetti regionali, per l'importo di lire 1.340,637 mld, trova copertura per lire 621,007 mld, a carico del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa - per il 1983 - del Ministero del Bilancio e per lire 719,630 mld con mutui B.E.I.

Inoltre, il finanziamento dei progetti delle Amministrazioni centrali, per l'ammontare di lire 672,886 mld, trova copertura per lire 496,486 mld su capitoli vari degli stati di previsione ministeriali e per lire 176,4 mld, a carico dei mutui B.E.I.

La sopracitata disponibilità di lire 621,007 mld è stata interamente impegnata ed erogata a favore della Cassa Depositi e Prestiti, per i successivi trasferimenti alle Regioni interessate.

Alla data del 31 luglio 1985, infine, a fronte di un finanziamento B.E.I. per i progetti regionali, previsto in lire 719,630 mld, il Ministro del Tesoro ha stornato, incontro competenza 1985, sul cap. 7090 la somma complessiva di lire 135.935.642.000, da trasferire alla Cassa DD.PP.

8. LEGGE 27 DICEMBRE 1983, N. 730, ART. 37

Fondo investimenti ed occupazione 1984

Il F.I.O. 1984 ha un'autorizzazione di spesa di lire 1.800 mld, da destinare al finanziamento di investimenti di competenza regionale e statale.

Con D.M. del Tesoro, la citata autorizzazione di spesa è stata ridotta a lire 1.705 mld. Il relativo stanziamento viene disposto sul cap. 7505 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e P.E.

Inoltre, al 4° comma, la legge 730/83, in aggiunta allo stanziamento F.I.O.-Stato, autorizza il ricorso alla B.E.I., fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 mld.

Il CIPE ha approvato progetti, per un ammontare complessivo di lire 2.091,315 mld, di cui lire 1.639,194 mld per il finanziamento di

progetti ministeriali e lire 1.262,121 mld per il finanziamento di progetti regionali.

Alla data del 30 giugno 1985, mancano ancora i presupposti per l'assunzione dell'impegno del primo 40%, da devolvere a favore della Cassa DD.PP., per i progetti regionali. Infatti, l'importo di lire 504,848.4 mld deve ancora essere messo a disposizione del Ministero del Bilancio da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

9. LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887, ART. 12

Fondo investimenti ed occupazione 1985

Al F.I.O. 1985 corrisponde un'autorizzazione di spesa ex art. 12-1° comma- della legge finanziaria 887/84 di lire 1.500 mld, da destinare al finanziamento di investimenti di competenza regionale e statale.

La sopracitata legge 887/84, inoltre, al 2° comma, in aggiunta allo stanziamento F.I.O.-Stato, autorizza il ricorso alla B.E.I., fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 mld.

Alla data del 30.6.1985, il CIPE non ha ancora deliberato in ordine alla ripartizione delle relative risorse finanziarie.

10. LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156, ART. 2

Contributi per la Regione Marche

Autorizza contributi a favore della Regione Marche, per movimenti franosi, verificatisi ad Ancona.

Con decreto del Tesoro viene autorizzata, per il 1983, sul cap. 7088, una competenza ed una cassa entrambe pari a lire 30 mld, poste a carico del cap. 7082.

Nel medesimo esercizio 1983, si è provveduto al relativo impegno ed all'erogazione.

Alla data del 30 giugno 1985, inoltre, risultano impegnati ed erogare anche gli stanziamenti 1984 e 1985, rispettivamente di lire 30 mld e di lire 40 mld.

di cui lire 896,030 mld trovano copertura col ricorso a mutui B.E.I. e lire 1.117,493 mld trovano copertura con finanziamenti diretti statali.

A conclusione delle istruttorie B.E.I., il finanziamento dei progetti regionali, per l'importo di lire 1.340,637 mld, trova copertura per lire 621,007 mld, a carico del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa - per il 1983 - del Ministero del Bilancio e per lire 719,630 mld con mutui B.E.I.

Inoltre, il finanziamento dei progetti delle Amministrazioni centrali, per l'ammontare di lire 672,886 mld, trova copertura per lire 496,486 mld su capitoli vari degli stati di previsione ministeriali e per lire 176,4 mld, a carico dei mutui B.E.I.

La sopracitata disponibilità di lire 621,007 mld è stata interamente impegnata ed erogata a favore della Cassa Depositi e Prestiti, per i successivi trasferimenti alle Regioni interessate.

Alla data del 31 luglio 1985, infine, a fronte di un finanziamento B.E.I. per i progetti regionali, previsto in lire 719,630 mld, il Ministro del Tesoro ha stornato, incontro competenza 1985, sul cap. 7090 la somma complessiva di lire 135.935.642.000, da trasferire alla Cassa DD.PP.

8. LEGGE 27 DICEMBRE 1983, N. 730, ART. 37

Fondo investimenti ed occupazione 1984

Il F.I.O. 1984 ha un'autorizzazione di spesa di lire 1.800 mld, da destinare al finanziamento di investimenti di competenza regionale e statale.

Con D.M. del Tesoro, la citata autorizzazione di spesa è stata ridotta a lire 1.705 mld. Il relativo stanziamento viene disposto sul cap. 7505 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e P.E.

Inoltre, al 4° comma, la legge 730/83, in aggiunta allo stanziamento F.I.O.-Stato, autorizza il ricorso alla B.E.I., fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 mld.

Il CIPE ha approvato progetti, per un ammontare complessivo di lire 2.091,315 mld, di cui lire 1.639,194 mld per il finanziamento di

Tale è lo stato attuativo delle vigenti leggi pluriennali di spesa, relative alla finanza di trasferimento alle Regioni ed agli altri Enti pubblici (Province, Comuni e Comunità montane), gestita dal Ministero del Bilancio e Programmazione Economica, a tutto il 30 giugno 1985.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 1° giugno 1977 n. 285
- Legge 5 agosto 1978 n. 469
- Legge 24 aprile 1980 n. 146
- Legge 30 marzo 1981 n. 119
- Legge 7 agosto 1982 n. 526

1°) LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile

Nell'esercizio finanziario 1985 è proseguita, in ottemperanza alla legge 1° GIUGNO 1977, n. 285, l'attuazione dei progetti riguardanti le controversie individuali di lavoro, gli istituti di prevenzione e pena ed i servizi sociali.

A) Controversie individuali di lavoro

Nel corso del corrente anno, ha continuato a trovare attuazione negli uffici giudiziari situati nelle zone di influenza della Cassa del Mezzogiorno il progetto generale a suo tempo approvato dal CIPE, con impiego di 700 giovani che, a suo tempo hanno frequentato anche i previsti corsi di formazione.

Approvato con D.M. 8 MARZO 1984, registrato il 14 aprile 1984 la relativa graduatoria, allo stato si è in attesa dell'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, del provvedimento di immissione in ruolo anche in soprannumero di tutti gli idonei compresi nelle graduatorie emanate da tutte le pubbliche amministrazioni interessate alla cennata legge numero 285/77.

Le unità non idonee all'esame dovranno trovare sistemazione ai sensi della legge 22 DICEMBRE 1984 n. 894.

Il pagamento della retribuzione agli aventi diritto, allo stato, continua ad avvenire a mezzo dei funzionari delegati, ai quali vengono accreditati i fondi a disposizione assegnati con stanziamento diretto in bilancio.

Al 30 giugno 1985 è stata stanziata dal Ministero del Tesoro sul capitolo 1514 la somma di L. 6.300.000.000= mentre è stata avanzata da tempo richiesta di assegnazione di fondi pari a L. 7.951.000.000 occorrenti per la corresponsione della retribuzione a tutto il 31 dicembre 1985.

B) Istituti di prevenzione e pena e servizi sociali

Per tali progetti a tutto il 30 giugno 1985 sono stati stanziati sul capitolo 2011 sia in termini di competenza che in termini di cassa,

lire 3.600.000.000 e tale somma è stata quasi interamente accreditata ed utilizzata per i pagamenti alla stessa data.

I giovani, come è noto, sono stati assunti negli istituti penitenziari situati nelle regioni del sud in base al progetto "Istituti di Prevenzione e Servizi Sociali" preparato ai sensi dell'art. 26 della legge 1° GIUGNO 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile e a suo tempo approvato dal C.I.P.E.

Il personale attualmente rimasto in servizio è costituito da 301 unità ed appartiene alle categorie dei coadiutori (197) ed operai comuni (104).

Si precisa che con dd.mm. 19.9.1984 e 18.10.1984, con le modalità indicate dall'art. 2 della legge 16.5.1984, n. 138 sono state definitivamente immessi in servizio n. 75 ragionieri e n. 78 assistenti sociali.

E' in via di ultimazione il progetto definitivo per la immissione in servizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 138/1984, del restante personale per la collocazione in soprannumero nei rispettivi ruoli di appartenenza.

In ordine, infine, alla quantificazione della spesa occorrente per il secondo semestre 1985 si prevede che la stessa ammonti a lire 2.600.000.000 e l'erogazione di detta somma resta tuttavia subordinata ad eventuale differimento della data di inquadramento nei ruoli organici, in soprannumero, di cui al precitato art. 3 legge 138/1984.

2° LEGGE 5 AGOSTO 1978, n. 469 sulla Case Mandamentali

La legge 469/1978 prevede il rimborso ai Comuni sia delle spese di funzionamento che delle spese del personale di custodia.

Il relativo capitolo di spesa, n. 2201, viene gestito in minima parte in conto competenza, perchè i rimborsi delle spese di personale vengono effettuati nell'anno successivo a quello cui si riferiscono, ovvero in conto residui dopo la presentazione dei rendiconti da parte dei Comuni sedi di Case Mandamentali.

L'Amministrazione, anche con la collaborazione delle Autorità locali, sta cercando di rendere più funzionale l'intero settore in modo che al più presto tutti i 346 Istituti inclusi nel D.M. 4 dicembre 1978 possano essere funzionanti. Infatti si conferma che già nel 1984 si è avuto un incremento dell'attività inerente alla gestione delle strutture mandamentali e lo si avrà anche nel corso del 1985 con l'apertura di altri Istituti finora non funzionanti.

Per quanto riguarda il rimborso forfettario erogato ai Comuni per spese di funzionamento delle Case Mandamentali, si chiarisce che il D.I. 4.12.1978 contenente l'elenco delle Case Mandamentali ripartite per classi, stabilisce, a sua volta, lo ammontare di tale rimborso che comprende una quota fissa, determinata con riferimento alla classe dell'Istituto ed una quota variabile, in ragione della capacità ricettiva dei singoli Istituti.

L'importo complessivo di tali rimborsi, che, secondo la legge predetta, non deve superare la somma annua di lire 141.150.000= è attualmente pari a lire 130.073.000= e in questa misura è stata stanziata dal 1979 al 1990 (con D.M. n. 560826 del 26.2.1979) sul Cap. 2201 del bilancio di questo Dicastero.

Peraltro, i rimborsi forfettari sono liquidati solo ai Comuni dove gli Istituti siano effettivamente funzionanti: nel 1984 a titolo di rimborso forfettario, sono state erogate L. 48.647.960=, mentre al 30.6.1985 la somma erogata, a tale titolo, è pari a L. 23.090.835.

3° LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 (ART. 19) - DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 APRILE 1983, N. 131 (ART. 9)

La legge n. 119/1981 ha previsto un accantonamento di 700 miliardi di lire per l'erogazione di mutui a favore dei Comuni per l'edilizia giudiziaria e per le case mandamentali. L'art. 9 del citato D.L. 55/1983 ha confermato detto plafond, fino al suo completo utilizzo, ed ha disposto un ulteriore accantonamento di altri 700 miliardi per gli stessi interventi.

La legge 22.12.1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) ha previsto un ulteriore accantonamento di lire 800.000.000.000.

La situazione, al riguardo, è la seguente:

A) Edilizia giudiziaria

Al 30 giugno 1985 risultano approvati dal Ministero di Grazia e giustizia n. 718 progetti per un totale di circa 1.073 miliardi di lire, mentre la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti ha riguardato 526 interventi per complessivi 779 miliardi di lire.

Alla stessa data inoltre sono in istruttoria avanzata n. 68 pratiche per complessive L. 137.000.000.000, in istruttoria iniziale n. 105 prati che per complessive L. 395.000.000.000, mentre sono pervenute da parte di n. 52 Comuni comunicazioni di intenzioni per interventi di edilizia giudiziaria per una spesa di L. 214.000.000.000.

B) Case mandamentali

Nel corso dell'anno 1984 sono stati esaminati, con parere favorevole, n. 41 progetti e per altri 11 è stata richiesta adeguata rielaborazione.

Risultano, inoltre, pervenute altre richieste per l'erogazione di mu tui pari a circa 300 miliardi di lire.

LEGGE 24 APRILE 1980 N. 146 ART. 27 (LEGGE FINANZIARIA 1980)

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, ART. 18 (LEGGE FINANZIARIA 1981)

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526, ART. 21.

L'Amministrazione ha operato con le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi indicate attraverso l'utilizzo dei residui di stanziamento (residui di lettera F) in quanto dall'anno 1983 è cessata l'erogazione di finanziamenti straordinari a favore del Ministero di Grazia e Giustizia.

Gli interventi effettuati possono così riassumersi:

a) Prefabbricati

L'Amministrazione ha in corso di completamento i lavori inerenti alla definitiva sistemazione delle aule di udienza prefabbricate o di altri edifici pure prefabbricati nelle sedi di Bergamo, Firenze, Padova, Roma S. Basilio, Torino, Venezia Mestre, S. Maria Capua Vetere, Napoli-Poggio reale, Roma-Borgo S. Lazzaro, Roma-Nazario Sauro, Palermo e Como per un costo complessivo di circa 49 miliardi di lire.

b) Acquisizione di beni e servizi

E' proseguita l'attività di automazione dei servizi relativi alla materia civile, già avviata nel 1980, con la stipula di ulteriori contratti per una spesa complessiva di circa 4 miliardi.

Gli uffici sono stati forniti di macchine da scrivere semplici e con memoria, di calcolatrici, di fotoriproduttori, di apparecchiature offset, di archivi manuali e rotanti, nonché di apparecchiature per la microfilmatura, per una spesa di L. 5 miliardi circa.

Si è provveduto, poi, a dotare gli uffici giudiziari di personal computers e sistemi di video scrittura per L. 2 miliardi circa ed è stato portato avanti il programma di microfilmatura iniziato in anni precedenti (importo circa lire 4 miliardi).

Previsione degli investimenti entro il 31 dicembre 1985

Esauriti i fondi per il cap. 7001 (acquisto di immobili e prefabbricati) si procederà al completo utilizzo di residui di stanziamento ancora disponibili sul cap. 7012 (esercizio 1982) mediante impiego nel settore informatico e delle attrezzature.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 26 aprile 1974, n. 178

Legge 22 luglio 1982, n. 473

Legge 22 dicembre 1982, n. 960

Legge 3 febbraio 1979, n. 34

Legge 25 gennaio 1982, n. 18

Legge 26 luglio 1984, n. 395

LEGGE 26 APRILE 1974, N. 178

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e Scuole Italiane all'estero

Il periodo di operatività della legge 178/1974 si è concluso il 31 dicembre 1979.

Alla fine del 1982 i residui ammontavano a Lit. 703.409.465.=

Di detti residui Lit. 596.121.000.= sono stati utilizzati per l'acquisto di un immobile per il nostro Istituto di Cultura in Tel Aviv.

LEGGE 22 LUGLIO 1982, N. 473

Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e Scuole Italiane all'estero

La legge 473/1982 prevede lo stanziamento di 3 miliardi e 600 milioni da ripartire in sei anni consecutivi.

Sull'autorizzazione di spesa che a tutto il 1984 ammonta a 1 miliardo e 800 milioni, 420 milioni sono stati utilizzati per lavori di ristrutturazione degli Istituti di Cultura in Madrid, Atene e Parigi.

LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960

Rifinanziamento della Legge 14.3.77, n. 73

Trattato di Osimo con La Jugoslavia

La legge 960/82 ha autorizzato la spesa di 1 miliardo e 700 milioni da ripartire in quattro anni dal 1982 al 1985, per consentire al Ministero degli Affari Esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100.

Tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili di anno in anno, ogni cura verrà posta per promuovere la realizzazione degli studi in parola.

Legge 3 FEBBRAIO 1979, N. 34

Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e uffici consolari

La legge 34/1979 prevede che i ricavi derivanti dalla vendita di immobili demaniali all'estero siano riassegnati al cap. 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero Affari Esteri.

Dall'entrata in vigore di detta legge sono stati riassegnati 3,393 miliardi.

Di dette somme, al 31.12.1984, restano da reinvestire 55 milioni.

LEGGE 25 GENNAIO 1982, n. 18

Autorizzazione di spesa per la costruzione di immobili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Riyadh e a New Delhi

La legge 18/1982 autorizza la spesa di 16 miliardi per la costruzione di immobili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche a Riyadh e New Delhi.

Data la complessità di tale operazione, è stato possibile procedere nel 1982, solo all'acquisto del lotto di terreno destinato alla costruzione della residenza e Cancelleria per l'Ambasciata in Riyadh, per un ammontare complessivo di 970 milioni e nel 1984 sono stati impegnati 390 milioni per lo affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per la costruzione della nostra Ambasciata in New Delhi.

LEGGE 26 LUGLIO 1984, N. 395

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale

La legge 395/1984 prevede la spesa di 60 miliardi da ripartire in cinque anni consecutivi.

Attualmente, considerato il breve periodo trascorso dall'entrata in vigore della legge e tenuto conto della complessità delle varie operazioni, si stanno ancora esaminando le varie ipotesi di realizzazione del programma.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 5 agosto 1975, n. 412
- Legge 6 marzo 1976, n.50
- Legge 28 giugno 1977, n. 394
- Legge 14 maggio 1981, n. 219
- Legge 28 ottobre 1981, n. 612
- Legge 7 agosto 1982, n.526
- Legge 11 novembre 1982, n. 828
- Legge 3 marzo 1983, n.62
- Legge 26 aprile 1983, n. 130
- Legge 27 dicembre, n.730
- Legge 2 maggio 1983, n. 156
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887
- Legge 10 giugno 1985, n. 286

Legge 5/8/1975, n. 412 - CAP. 8807

Sul cap. 8807 (Spese per l'edilizia scolastica sperimentale) sono state stanziolate, nel corso degli anni finanziari dal 1976 al 1984 somme per complessive L. 50.000.000.000.=

Su tali stanziamenti sono stati assunti impegni per la costruzione di n. 19 edifici scolastici sperimentali, tutti regolarmente ultimati.

Di questi, 17 sono stati collaudati e la loro spesa è stata di L.34.936.204.299.=.

Risultano, quindi, residui impegnati di L. 15.124.157.125.= per la liquidazione dei due edifici in attesa di collaudo.

Per il corrente esercizio, alla data del 30/6/1985, sono state liquidate spese per L. 146.306.555.=.

LEGGE 6 MARZO 1976, N.50.

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria

La legge 6.3.1976 n.50, relativa al piano pluriennale di finanziamento per l'edilizia universitaria per il 1976/81, ha, come finalità, la realizzazione di programmi di opere di edilizia universitaria (generale, dipartimentale, residenziale, sportiva) comprendenti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, disponendo espressamente che nei programmi abbiano carattere di priorità i completamenti delle opere già comprese nei programmi finanziati dalla legge 28.7.1967 n.641, i cui progetti siano stati approvati ed i lavori siano in corso. Sono inoltre comprese le spese per arredamenti ed attrezzature di base necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

Dalle finalità poste dalla legge discende che l'obiettivo è quello di adeguare le strutture edilizie delle Università alle esigenze della popolazione studentesca, al fine di consentire alle Università stesse di perseguire, in modo migliore, i propri fini istituzionali.

La legge 6.3.1976 n.50 ha stanziato, per il sessennio 1976-81, la somma di 550 miliardi per la realizzazione di un programma poliennale d'interventi di opere di edilizia universitaria a favore della Università statali e delle altre istituzioni universitarie di cui all'art.42 della legge 28.7.1967 n.641 (Istituti universitari statali, Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici statali).

Detto importo, ai sensi dell'art.1, undicesimo comma, è così suddiviso:

50 miliardi per l'esercizio finanziario	1976
75 " " " "	1977
125 " " " "	1978
150 " " " "	1979
100 " " " "	1980
50 " " " "	1981

550 miliardi

Come previsto dalla legge n.50 la ripartizione è stata effet

tuata con vari DD.MM. su proposta del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria istituito ai sensi dell'art.4, "sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso".

Sulla base delle predette assegnazioni le Università e le altre Istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi, programmi che sono stati successivamente e progressivamente approvati con singoli decreti ministeriali.

Le procedure di programmazione disposte dalla legge (lavori del Comitato Centrale relativi alla formulazione - sulla base di parametri tecnici predeterminati - delle proposte di ripartizione dei fondi, elaborazione da parte di ciascuna Università dei programmi delle opere da realizzare e connesse istruttorie) hanno comportato tempi relativamente lunghi, con il conseguente slittamento al 1978 dell'inizio della fase esecutiva delle opere programmate dalle Università e riducendo, di fatto, ad un triennio la effettiva operatività del programma edilizio poliennale 1976-81.

Attualmente le Università e le altre Istituzioni universitarie stanno realizzando le opere previste nei rispettivi programmi ed il Ministero - in relazione ai fabbisogni di spesa - sta provvedendo al graduale accreditamento dei fondi sulle contabilità speciali.

Infatti, secondo le norme stabilite dall'art.11, comma decimo e successivi, del D.L. 1.10.1973 n.580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30.11.1973 n.766, i fondi vengono messi gradualmente a disposizione delle Università e delle altre Istituzioni universitarie su richieste formulate dalle stesse, in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa per l'attuazione dei programmi, mediante ordini di accreditamento sulle contabilità speciali, intestate ai Rettori e ai legali rappresentanti delle altre Istituzioni universitarie, aperte presso la Banca d'Italia - Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Sulle predette contabilità speciali vengono disposti, da parte delle Università e delle altre Istituzioni, i relativi pagamenti, in relazione alle spese da effettuare per l'esecuzione delle opere previste nei programmi edilizi.

Per i predetti fondi, le Università presentano trimestralmente il rendiconto alle Ragionerie Regionali competenti per territorio.

Al fine di ridurre sensibilmente i tempi di erogazione dei fondi è stata emanata una circolare che semplifica notevolmente la relativa procedura.

Risulta effettivamente erogato, al 30.6.1985, un importo complessivo di 506 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

(dati arrotondati)
(in miliardi)

1978	22	
1979	34	
1980	82	
1981	60	X (nel periodo gennaio-giugno)
1982	159	
1983	100	
1984	42	(nel periodo gennaio-giugno)
1985	7	
	<u>506</u>	

La situazione al 31.12.1984 e al 30.6.1985 è distintamente riportata negli allegati A.

I residui ancora esistenti si riferiscono ad importi già impegnati dalle Università che hanno effettuato o stanno effettuando variazioni ai programmi (il Dicastero scrivente, dopo aver sentito al riguardo il Comitato Centrale per l'edilizia universitaria, ha detto alle Università apposite istruzioni in tal senso) allo scopo di concentrare tutti i fondi, ancora disponibili, per il completamento, almeno a livello di lotti funzionali, delle opere in corso.

La situazione delineata lascia, quindi, prevedere un progressivo riassorbimento dei residui passivi formatisi in parte per lo slittamento del tempo di inizio (1978) del programma edilizio polienale 1976-81 ed in parte anche per i tempi tecnici necessari per dare avvio ai provvedimenti di spesa relativi alla realizzazione.

X - A seguito del taglio della spesa pubblica la previsione di cassa 1981 è stata infatti ridotta all'importo speso sino al 30 giugno 1981 (60 miliardi); da tale data non è stato più possibile provvedere all'accreditamento dei fondi richiesti dalle Università.

di un'opera pubblica (acquisizione delle aree con connessi problemi urbanistici, messa in gara ed esecuzione delle opere, procedure di controlli tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione di un'opera pubblica).

Tenuto conto di quanto sopra e attesa la tendenza espansiva registratasi nei trascorsi anni nella utilizzazione dei fondi, si può prevedere la ^{quasi} completa erogazione dei fondi nel 1985.

Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge n.50, la legge stessa, all'art.10, ha previsto anche la possibilità, da parte delle Università, di contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Consorzio di Credito per le opere pubbliche per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, con la concessione di contributi in conto interessi da parte dello Stato.

Al riguardo l'art.25 della legge 7.8.1982 n.526 ha disposto l'iscrizione sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione del limite di impegno di 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dal predetto art.10, al fine di consentire alle Università l'acconsione di mutui con la Cassa DD.PP. per il completamento delle opere finanziate dalla legge n.50, in corso di esecuzione al 12 agosto 1982.

Con decreto del Ministero del Tesoro - d'intesa con quello scrivente - in data 3 ottobre 1983, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi - pari all'intera misura degli interessi - nonché le condizioni e le modalità di contrazione dei mutui con la Cassa DD.PP.

Questo Ministero ha già comunicato alle Istituzioni interessate l'importo - determinato su proposta del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria - della promessa di contributo in conto interessi sui mutui di cui trattasi ed è in corso l'approvazione dei relativi programmi di utilizzazione.

Al termine di un complesso iter procedurale, la Cassa DD.PP. ha già deliberato la effettiva concessione dei mutui a favore di 11 istituzioni universitarie.

x x x x

X X X X

Per quanto concerne il finanziamento dei nuovi programmi edilizi, l'art. 1, quarto comma, della L. 50 dispone che "a partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato". (con le modifiche introdotte dalla nuova normativa sul bilancio dello Stato i programmi poliennali vanno finanziati con la legge finanziaria).

Per la prima volta nel settore dell'edilizia viene stabilita con legge la continuità dei flussi di finanziamento; soltanto la certezza di flussi continui può infatti consentire l'attuazione di una programmazione con quei caratteri di organicità che non erano consentiti nel passato, quando i finanziamenti venivano legati a leggi speciali che, episodicamente, si sono succedute nel tempo, mai però in maniera continuativa.

Come previsto dal decimo comma del predetto art. 1, il Ministero ha provveduto a presentare tutti gli anni, a partire dal 1981, i lineamenti del piano poliennale di finanziamento dell'edilizia universitaria sulla base delle esigenze rappresentate dalle Università e delle proposte del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria.

A tale proposito, sul fondo globale previsto dalla Legge 22 dicembre 1984, n. 887 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) - è stato previsto un accantonamento di 700 miliardi per il rifinanziamento della L. 50. In data 3.4.1985 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge avente per oggetto: "Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria" per il periodo 1985-88 per l'importo complessivo di 960 miliardi con la seguente imputazione:

1985	100 miliardi
1986	300 miliardi
1987	300 miliardi

X X X X

LEGGE 28/6/1977 N.394

Potenziamento dell'attività Sportiva.

La spesa è imputata al Cap.4122 dello Stato di Previsione della Spesa del M.P.I.

La suddetta legge, recante disposizioni per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria ha previsto che lo stanziamento della stessa fissato per l'anno 1977 nell'importo di lire 1.200, milioni, possa essere aumentato, per gli esercizi successivi, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione al Bilancio. La previsione di spesa per l'anno 1986 è stata mantenuta nei limiti dello stanziamento di Bilancio risultante per l'anno 1985(£.6.000 milioni).

Ciò nei termini della innovazione introdotta con l'art.19 (14 comma) della legge 888/1984 (finanziaria 1985) che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1986, la quantificazione dello stanziamento annuo, (precedentemente rinviato alla legge di approvazione del Bilancio dalle relative disposizioni che pertanto cessano di avere efficacia), su base triennale con legge finanziaria prevedendo all'uopo, un aggiornamento annuale o per scorrimento.

In sede di previsione della spesa per l'anno 1986 sono stati indicati gli importi da considerare nelle previsioni per gli anni finanziari 1986, 1987, 1988 rispettivamente di lire(in milioni) 8.000, 8.400 e 8.736.

LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219

Conversione il legge con modificazioni del D.L.19.3.1981 N.75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981
Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei Territori colpiti.

L'art. 39 della predetta legge ha istituito, con effetto dall'a.a. 1982/83, l'Università statale degli Studi della Basilicata con sede in Potenza.

L'Università suindicata è compresa tra quelle previste dall'art. 1 (numero 1) del T.U. delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D.31.8.1933 N.1592 e successive modificazioni.

Per le spese di funzionamento e per l'istituzione di nuovi posti di personale non docente necessari nell'Università, la legge ha previsto uno stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni finanziari 1982 - 1983, dei quali 13 mila milioni a valere sui fondi stanziati con la medesima legge

Al finanziamento degli ulteriori interventi, ivi comprese le opere di edilizia per la realizzazione della sede Universitaria, la legge medesima ne prevedeva la copertura (art.85) sia con i mezzi di bilancio da unificare in sede di legge finanziaria, sia mediante ricorsi ai mutui della Banca Europea per gli Investimenti.

Nell'anno finanziario 1982 il Ministero del Tesoro comuni cava, che con D.I. del 29.11.1982 N.167192 venivano disposte - in ordine alla realizzazione degli interventi sopraindicati - non finanziati con ricorso ai prestiti B.F.I., le assegnazioni dei fondi come segue:

Cap. 4000 - Stipendi, retribuzioni personale non docente universitario	£. 187.000.000 (comp)
Cap. 4001 - Contributi per il funzionamento delle Università ecc.	£.4.813.000.000 (comp) £.2.000.000.000 (cassa)

Cap. 8557 - Contributi a favore
delle istituzioni
per il finanziamento
degli interventi nei
territori colpiti da £. 20.000.000.000 (comp)
gli eventi simili ecc. " 3.000.000.000 (cassa)

Nell'anno 1983 venivano disposte le assegnazioni così ripartite:

Cap. 4101 - £. 8.000.000.000

Cap. 8557 - £. 13.000.000.000

Mentre si rimanda, per quanto concerne il Cap. 8557 ai contenuti della relazione appositamente redatta in ordine allo stato di attuazione dei programmi di edilizia universitaria, si precisa che, a seguito delle predette assegnazioni, il Ministero scrivente provvedeva alla relativa erogazione entro i ristretti limiti concessi di cassa (2 miliardi al Cap. 4101 e 3 miliardi al Cap. 8557).

Si aggiunge inoltre che dei 15 miliardi previsti dall'art. 39 della più volte citata legge 219/81 ne furono concessi complessivamente 13 miliardi.

I fondi comunque sono stati totalmente erogati ed incamerati entro l'a.f. 1984, non risultano pertanto residui alla chiusura del 31 dicembre 1984.

LEGGE 28/10/1981 N.612

Concessione di un contributo per il quinquennio 1981-85 alla Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti Studi internazionali. La spesa è imputata al Cap.4105 dello Stato di Previsione della Spesa di questo Ministero.

La suddetta legge dispone in favore della Università degli Studi di Bologna per il quinquennio 1981-85 un contributo, di lire 100 milioni per l'anno 1981 e lire 150 milioni rispettivamente per gli anni 1982-83-84 e 1985, per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni che l'Università medesima stipula con il Centro di alti studi Internazionali sulla base di precedenti accordi culturali tra il Governo Italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America.

Tale Centro ha lo scopo di promuovere il perfezionamento degli studi delle relazioni internazionali e per rendere accessibile ai laureati italiani la conoscenza di programmi di studi articolati su modello americano e permettere loro di proseguire e completare la loro preparazione negli Stati Uniti presso la John Hopkuis University usufruendo di borse di studio messe a disposizione dal Centro di Bologna.

Le erogazioni sono avvenute regolarmente, non risultano, pertanto residui al riguardo. E' stato presentato uno schema di disegno di legge inteso alla proroga e alla rivalutazione per il quinquennio 1986 -1990, del contributo in favore della suddetta Università, che comporta un onere annuo di lire 250 milioni, al cui finanziamento dovrà provvedersi in sede di predisposizione della legge finanziaria per l'anno 1986.

1986	1987	1988	1989	1990
250	250	250	250	250

E' stata di conseguenza, proposta l'inclusione del suddetto finanziamento nel fondo speciale di parte corrente, Tabella B allegata al preventivo 1986.

LEGGE 19 NOVEMBRE 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della Regione Marche.

La citata legge 828/82 ha tra l'altro autorizzato, in relazione alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione del Friuli Venezia Giulia, l'aumento del contributo annualmente concesso dal MPI all'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste per gli anni 1983 -85, nonché la spesa di lire 35 miliardi, da ripartire nel periodo 1982-85, per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine.

Per il programma di utilizzazione di quest'ultimo importo si rimanda alle precisazioni fornite in materia di Edilizia Universitaria con relazione appositamente redatta (foglio 7)

Come in precedenza accennato in base all'art.8 della surri chiamata legge, il Ministero della P.I. é autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, di lire 500 milioni nel triennio 1983 1985 per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della Sede del Centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno finanziario per cui non si registra presenza di residui. Per il corrente esercizio finanziario 1985 é stato già provveduto all'erogazione totale del contributo medesimo.

La spesa è imputata al Cap.4105 dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero.

LEGGE 3/3/1983 N. 62

Concessione di un contributo annuo a favore della Società Italiana di Fisica per la pubblicazione della rivista " Il nuovo Cimento.

La Società Italiana di Fisica con sede in Bologna è stata istituita con R.D. 5/9/1935, n.1720 e ha lo scopo di promuovere, favorire e tutelare lo studio e il progresso della fisica in Italia.

La Legge 3/3/83 N.62 proroga la concessione del contributo annuo di lire 100 milioni - previsto dalla precedente legge 12/4/76 N.217 -, per un ulteriore quinquennio dal 1983 al 1987 a favore della Società predetta da destinarsi alla pubblicazione della rivista " Il nuovo Cimento", di carattere di divulgativo scientifico nel campo della fisica.

Il pagamento ha luogo all'inizio di ogni anno, con ordinativo diretto intestato al Rappresentantelegale dell'Ente.

Non si registrano residui passivi.

Legge 2.5.1983 n.156 -- art.3.~ Finanziamenti a favore dell'Università di Ancona.

La legge 2.5.1983 n.156, all'art.3, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, la somma di L. 35 miliardi per il biennio 1983-84 per la ricostruzione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università, distrutta dalla frana del 13.11.1982.

Il Ministero ha approvato il programma dell'Università ed ha erogato l'importo di L.40 miliardi.

LEGGE 10 GIUGNO 1985, N. 286.

Finanziamento Istituto di Fisica Nucleare.

La relativa spesa è imputata al Cap.8556 dello Stato di Previsione della spesa di questo Ministero.

L'INFN costituito con decreto 8.8.1951 del Presidente del C.N.R. è ordinato secondo le norme recate dal D.I. 26.7.1967

(Decreto MPI di concerto con il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato e con il Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - e ristrutturato con L.15.12.1971 N.1240.

L'Istituto ha il compito di promuovere, coordinare e di effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare.

A tal fine può stipulare convenzioni con le Università ed altri Enti ed organismi che posseggono gli stessi scopi ed effettuano ricerche scientifiche negli stessi settori.

Per la realizzazione delle proprie attività l'INFN predispone programmi pluriennali, i cui finanziamenti - previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica - sono concessi con provvedimenti legislativi da proporzi su iniziativa del M P I di concerto con quello del Tesoro.

I finanziamenti sono disposti con emissione di ordinativi diretti intestati al Presidente dell'Istituto.

Nell'anno 1984 nelle more di approvazione del nuovo piano pluriennale 1984 - 88, presentato in sostituzione del precedente scaduto il 31 dicembre 1983, è stato disposto (atteso che l'iter procedurale del relativo provvedimento di legge richiede tempi lunghi di attuazione), con Legge 16 LUGLIO 1984 N.314 un contributo di finanziamento dell'importo di £. 80 miliardi in relazione al fabbisogno di spesa per il predetto anno 1984, alla cui erogazione è stato regolarmente provvedu to entro la chiusura dell'esercizio. Non si registrano residui passivi. Nel corrente esercizio 1985, con Legge 10.6.1985

N.286 è stato definito il piano di finanziamento di seguito indicato, per il quadriennio 1985 - 1988 di cui il Ministro scrivente ha già provveduto all'erogazione della somma di pertinenza dell'anno 1985.

1985	1986	1987	1988
(in milioni di lire)			
194.400	220.000	230.000	240.000

FIO -- Fondo Investimenti e Occupazione --

Legge 7.8.1982 n. 526, articolo 56: fondo investimenti e occupazione FIO 1982.

In attuazione dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982 n. 526, il CIPE, in sede di ripartizione del fondo investimenti e occupazione (870 miliardi) ha deliberato l'assegnazione di 32 miliardi a favore della II^a Università di Roma per la realizzazione delle opere edilizie nell'area di Tor Vergata (erano state a suo tempo inoltrate al Ministero del Bilancio schede di progetto per circa 1.300 miliardi).

L'Università ha già appaltato i lavori e questo Ministero ha erogato l'importo di 15 miliardi.

Legge 26.4.1983, n. 130, articolo 21: fondo investimenti e occupazione -- F.I.O. 1983.

In attuazione dell'art. 21, I° comma, della legge n. 130, il CIPE, in sede di ripartizione del FIO per il 1983 (1.300 miliardi + 1.000 miliardi di mutui con la B.E.I.) ha deliberato, in data 22.12.83, il finanziamento dei seguenti progetti, relativi a Istituzioni universitarie:

- Scuola Internazionale Studi Avanzati di Trieste	12.500.000.000
- Università di Ancona, completamento Facoltà Ingegneria	51.800.000.000
- Università di Catania, completamento nuovo centro S. Sofia I ^a Clinica Chirurgica	15.000.000.000

Con successiva delibera del 19.6.1984, è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo alla sede definitiva dell'Università della Calabria-Cosenza, per l'importo di L. 37.406.000.000.

Le istituzioni universitarie interessate hanno già appaltato i lavori ~~come previsto dalla deliberazione stessa~~ e questo Ministero ha erogato le seguenti somme, nei limiti del 40% assegnati come cassa, come previsto dalla delibera CIPE:

- Scuola Internaz. Superiore Studi Avanzati di Trieste	1.757.000.000
- Università di Ancona	15.000.000.000
- Università di Catania	6.000.000.000
- Università della Calabria	14.962.400.000
	<u>37.719.400.000</u>

Legge 27.12.1983 n. 730, art. 37: fondo investimenti e occupazione - FIO 1984.

L'art. 37 della legge n. 730 ha stanziato, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio, per il 1984, nell'ambito del FIO l'importo di 1.800 miliardi "per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26.4.1983 n. 130."

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso alla Banca Europea Investimenti sino alla concorrenza del controvalore di 1.200 miliardi per la contrazione di appositi mutui, i cui oneri saranno a carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio, ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse al CIPE le schede di progetto (ciascuna di importo superiore agli 8 miliardi) per un importo complessivo di 994.856 milioni.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 22.2.1985 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

- Università dell'Aquila: nuova Facoltà di Scienze	28.333.000.000
- Università di Napoli: nuove sedi Facoltà scientifiche (lotto n. 2)	50.068.000.000
- Università di Parma: dipartimento biologico; dipartimento della terra; dipartimento di fisica	25.459.000.000
- Università della Tuscia-Viterbo Facoltà di Agraria	17.650.000.000
- Università di Roma: adeguamento norme di sicurezza (Sapienza policlinico)	40.450.000.000
- Università di Milano: ristrutturazione nuova sede Facoltà di Farmacia (secondo lotto)	14.900.000.000

La relativa delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 3.4.1985.

Legge 22.12.1984 n. 887, art. 12: fondo investimenti e occupazione - FIO 1985.

L'art. 12 della legge n. 887 ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1985, nell'anbito del FIO, l'importo di 1.500 miliardi per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130, e cioè per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli investimenti (BEI) sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 28-2-1985 è stata pubblicata la delibera con la quale il CIPE ha fissato le direttive concernenti i criteri di valutazione dei progetti da ammettere a finanziamento (Deliberazione 22.2.1985).

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 6 luglio 1980 n. 336

Legge 7 marzo 1982 n. 64

LEGGE 6 LUGLIO 1980, N. 336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

La legge 8 luglio 1980, n.336, concernente il potenziamento e l'ammodernamento dei Servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha stanziato il fondo complessivo di lire 180.438 milioni, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, nonché per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo.

Detto fondo è stato così ripartito:

Cap. 3159 : acquisto di vestiario e materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

Anno 1980	£. 19.950 milioni
" 1981	" 9.400 "
	<u>£. 29.350 milioni</u>
	=====

Cap. 3160 : acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici; spese per la relativa gestione ecc.:

Anno 1980	£. 40.300 milioni
" 1981	" 40.350 "
" 1982	" 35.200 "
" 1983	" 35.238 "
	<u>£.151.088 milioni</u>
	=====

Lo stanziamento di £. 35.238 milioni iscritto sul capitolo 3160 per l'anno finanziario 1983 è stato interamente utilizzato per la stipulazione dei contratti relativi all'acquisto di: motobarchepompa De Poli e Ortana; Alfette 2000; anfibi Fiat V.I.; autobottipompa da 8500 litri Baribbi e Bergomi; autoscale Magirus Fiat; furgoni attrezzati per il soccorso Fiat; furgoni 40 AR8 a tetto rialzato Alfa Romeo; campagnole Diesel Nord Top Fiat; trattore

semirimorchio cisternato per il trasporto dell'acqua potabile Fiat; autotelai ed autocisterne completi di attrezzatura scarrabile e ribaltabile Baribbi; reti radio sincronizzate Proo-EL; Fiat Regata; autogru Cormach; autocarri Fiat Mod. 80. 16 4+4; elicottero AB 412 Agusta; apparati radio Philips, per la ristrutturazione della centrale telefonica del Comando Provinciale VV.F. di Roma per le opere suppletive della ristrutturazione del Centro Operativo della Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi e per il pagamento delle revisioni prezzo dei contratti stipulati negli esercizi finanziari precedenti.

Al 30.6.1985 risultano pagati £.8.454.461.495, la residua somma di £.17.414.408.505 si prevede che potrà essere pagata entro il corrente esercizio finanziario.

Il fondo relativo al cap.3159 già dalla data del 30 settembre 1984 risultava interamente utilizzato per i fini cui era destinato.

LEGGE 7 MARZO 1982, N. 64

Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia
per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle
famiglie alloggiate nelle baracche.

La concessione di detti contributi a favore di comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n. 178.

Per gli anni 1976-1983 l'ammontare complessivo degli stanziamenti è stato di lire 25.700 milioni.

Con l'art. 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462 la concessione di detti contributi è stata prorogata sino al 1986.

Al fine suddetto per il 1984 è stata autorizzata la spesa di lire 5.150 milioni.

Per il biennio 1985 - 1986 è prevista una spesa complessiva di lire 8.400.000.000 di cui lire 3.900.000.000 per l'anno 1985 e lire 4.500.000.000 per l'anno 1986.

PAGINA BIANCA